



Edizione di giovedì 4 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Esenzione Imu per l'abitazione principale in presenza di diritti reali "divergenti"
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione degli interessi per la costruzione dell'abitazione
di Laura Mazzola

BILANCIO

Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte I
di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

Spese di formazione professionale deducibili con "plafond"
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

ACCERTAMENTO

Adempimento collaborativo: al via il Codice di condotta e novità in arrivo
di Guido Doneddu, Sandro Pittini

RASSEGNA AI

Risposte AI sul trattamento di fine mandato degli amministratori
di Mauro Muraca

CASI OPERATIVI

Esenzione Imu per l'abitazione principale in presenza di diritti reali "divergenti"

di Euroconference Centro Studi Tributari

**FiscoPratico**La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**

scopri di più >

A seguito del decesso di Mario Rossi, nel 2020 l'abitazione si è trasferita per successione testamentaria a favore della figlia Loredana Rossi, mentre la moglie di Mario, Lucia Bianchi, ha mantenuto il diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540, cod. civ..

La madre Lucia Bianchi e la figlia Loredana Rossi hanno residenza e dimora in tale abitazione.

Nel marzo 2024 Loredana Rossi ha acquistato in piena proprietà una autorimessa per il ricovero della propria auto.

È possibile fruire dell'esenzione Imu in relazione a tale autorimessa?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione degli interessi per la costruzione dell'abitazione

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

Gli **interessi passivi** e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, sui **mutui contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**, sono **detraibili nella misura del 19%**.

Come previsto dall'[articolo 15, comma 1-ter, Tuir](#), per fruire della detrazione in rassegna è necessario, in dipendenza di mutui contratti a partire dall' 1.1.1998 e garantiti da ipoteca, che l'unità immobiliare venga **adibita ad abitazione principale**.

In particolare, la **stipula del contratto di mutuo**, da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare, deve avvenire nei **6 mesi precedenti** ovvero nei **18 mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione**.

Ne deriva che il **contribuente può**, in alternativa:

- sottoscrivere l'atto di mutuo e **solo successivamente**, ma entro sei mesi, **iniziare i lavori di costruzione**;
- iniziare i lavori di costruzione e **successivamente**, ma entro diciotto mesi dall'inizio, **sottoscrivere l'atto di mutuo**.

La detrazione del **19 %** spetta su un **importo massimo di interessi e oneri accessori pari a 2.582,28 euro**, purché l'immobile sia **utilizzato come abitazione principale**.

Tale importo, in caso di **contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo**, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione; vale a dire che l'importo deve essere **ripartito tra i mutuatari in parti uguali, ovvero in base alle diverse percentuali indicate nell'atto di mutuo**.

Inoltre, la ripartizione del **limite di 2.582,28 euro** deve essere effettuata, anche quando uno dei soggetti contraenti **non ha i requisiti per poter detrarre gli interessi**.

Nel caso in cui un **mutuo** per la costruzione dell'abitazione principale sia **stipulato**, ad esempio, da **entrambi i coniugi e le fatture di spesa siano tutte intestate ad uno solo di essi**, è possibile attestare sulle stesse che le **spese di costruzione sono state sostenute al 50%** da ciascun coniuge.

In questo modo, il coniuge comproprietario non intestatario delle fatture può portare in detrazione il 50% di **interessi passivi corrispondenti alla propria quota di intestazione del mutuo**.

Diversamente, nel caso in cui **entrambi i coniugi** abbiano stipulato un mutuo per la costruzione o per la ristrutturazione dell'abitazione principale di proprietà di uno solo dei essi, e le **fatture di spesa** siano **intestate in parte ad un coniuge e in parte all'altro coniuge**, il coniuge proprietario dell'immobile può **calcolare la detrazione** con riferimento anche alla parte di spesa imputata all'altro coniuge non proprietario, a condizione che sulle fatture a quest'ultimo intestate **sia annotato che la spesa è stata interamente sostenuta dal coniuge proprietario**.

Infine, si evidenzia che il diritto a beneficiare della detrazione permane anche nel caso di **successiva variazione della residenza del contribuente in un altro immobile**, purché l'immobile acquistato sia destinato a dimora abituale di un proprio familiare (anche del coniuge separato ma non ancora divorziato).

Il **diritto alla detrazione viene meno** se:

- l'unità immobiliare **non viene destinata ad abitazione principale** entro 6 mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione;
- i **lavori di costruzione dell'unità immobiliare** non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di stipula del contratto di mutuo;
- i **lavori di costruzione non sono ultimati** entro il termine previsto dalla legislazione in materia edile, salva la possibile proroga.

Rettifiche alla determinazione catastale del reddito delle società agricole in opzione – parte I

di Luigi Scappini

Master di specializzazione

Azienda vitivinicola: gestione, controllo e fiscalità

Scopri di più

Il Legislatore, con l'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#), ha **introdotto**, con il dichiarato intento di incentivare l'utilizzo della forma societaria in agricoltura, la **c.d. società agricola**, ovvero sia il soggetto giuridico (sia esso società di persone o società di capitali) che **esercita**, come previsto dall'oggetto sociale, in **via esclusiva**, le **attività** di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#) e la cui **ragione (o denominazione sociale)** riporta la dizione di **società agricola**.

Successivamente, a distanza di un paio di anni, con il [comma 1093](#), dell'articolo 1, L. 296/2006 (c.d. Legge finanziaria per il 2007), è stata introdotta la possibilità (per tali società) di poter **optare** per la **determinazione del reddito**, secondo le **regole** di cui all'[articolo 32, Tuir](#) e, quindi, di **dichiarare un reddito fondiario**.

Sono **escluse** dall'**opzione in rassegna** rispettivamente:

- le **società semplici**, in quanto esse per natura, in caso di svolgimento di un'attività agricola, dichiarano, nel rispetto dei limiti imposti dalla norma fiscale, **un reddito fondiario**; e
- le **Spa** e le **Sapa**, come espressamente previsto dal [comma 1093](#), dell'**articolo 1, L. 296/2006**.

A seguito di tale previsione, è stato emanato il **D.I. 213/2007** con cui sono state delineate le **regole** da seguire in caso di opzione dal momento che, come affermato nell'**articolo 3**, comma 1, D.I. 213/2007, il **reddito rimane di impresa**, cambiando solamente le modalità della sua determinazione. Tale previsione comporta, come correttamente precisato nella Relazione di accompagnamento, che l'**opzione non** determina una **destinazione** dei **beni** componenti l'azienda a **finalità estranee all'esercizio di impresa**, in quanto gli stessi rimangono in tale regime.

Altra conseguenza diretta del **mantenimento** della natura del reddito quale di impresa, è che l'opzione per la determinazione del reddito, secondo le regole previste dall'[articolo 32, Tuir](#), **non** determina un connesso **cambiamento** delle modalità di tenuta della **contabilità**, che

continuerà a seguire le **regole previste dal D.P.R. 600/1973**.

Il D.I. 213/2007, all'**articolo 4**, si preoccupa di introdurre le regole di **monitoraggio** dei **valori** fiscali riconosciuti agli elementi attivi e passivi che, per effetto dell'opzione esercitata dall'impresa, tecnicamente **sono sospesi**, il tutto per garantire la **continuità fiscale** di tali valori in modo che non vi possano essere salti di imposta in caso di fuoriuscita, volontaria od obbligatoria, dal **regime opzionale**. A tali elementi, infatti, per effetto di quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 4, D.I. 213/2007, **continuano ad applicarsi** le **regole** proprie del **reddito di impresa**, dandone evidenza nel **quadro RS** del modello dichiarativo, di modo che, nel caso di fuoriuscita, **gli elementi assumeranno i valori ivi indicati**.

Altri elementi da monitorare con attenzione sono quei **componenti positivi e negativi** che si sono **originati anteriormente** all'**opzione** per la **determinazione** del reddito secondo le regole catastali la cui **efficacia**, in conseguenza dell'applicazione di norme fiscali, è stata **rinvia**ta a un **esercizio successivo**, rispetto a quello di manifestazione, con la conseguenza che esso viene ad assumere **rilevanza in vigenza di opzione**.

In tal senso, ad esempio, le **plusvalenze**, la cui partecipazione al risultato dell'esercizio può essere "*spalmata*" in **5 esercizi**, per effetto di quanto stabilito dall'[articolo 86, comma 4, Tuir](#); in tal caso, le eventuali quote residue originano una **variazione in aumento** nella determinazione del **reddito di impresa** della società agricola.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 50/E/2010](#), ha chiarito che **non si applicano le regole** di cui sopra ai "*costi e ricavi (es. risconti attivi e passivi, rimanenze) che fino al momento dell'ingresso nel regime opzionale non hanno concorso alla determinazione del reddito di impresa per carenza dei relativi presupposti fiscali*". Le variazioni nei valori di tali componenti reddituali, tuttavia, vanno comunque **evidenziate nel quadro RS**, pur non assumendo rilevanza fiscale in **vigenza di opzione per la determinazione del reddito**, secondo le regole catastali.

Proprio in riferimento ad eventuali plusvalenze o minusvalenze emergenti in costanza di opzione, il successivo **articolo 5**, D.I. 213/2007, detta alcune regole, partendo dal presupposto che i **beni immobili** devono essere "*trattati*" **sempre** secondo le **regole ordinarie** ([articoli 86 e 101, Tuir](#)) previste per il reddito di impresa e, quindi, a prescindere dal momento di **entrata degli stessi** nella sfera aziendale.

Per tutti gli **altri** possibili **beni plusvalenti/minusvalenti**, è necessario **differenziare** rispetto al **momento di entrata** nella **sfera imprenditoriale**; infatti, **se** effettuato **in vigenza** del regime di **opzione**, essi **non determineranno** mai un **plusvalore** o **minusvalore** rilevante redditualmente, circostanza che, al contrario, si manifesta nel caso in cui i beni erano nella sfera imprenditoriale **già prima** dell'opzione. Unica accortezza consiste nel dover, ai fini della corretta determinazione del valore da far concorrere alla formazione del risultato di esercizio, prendere a riferimento il **valore fiscalmente** riconosciuto nell'**ultimo esercizio anteriore** alla opzione.



Resta inteso, come affermato anche nella [circolare n. 50/E/2010](#), che le **quote di ammortamento** fiscali **non dedotte** in vigore dell'opzione, in caso di **fuoriuscita**, andranno ad **abbattere il valore fiscale** del bene stesso.

IMPOSTE SUL REDDITO

Spese di formazione professionale deducibili con “plafond”

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Seminario di specializzazione

Nuovo reddito di lavoro autonomo dopo la Riforma Fiscale

Scopri di più

A partire dal periodo d'imposta 2017, è prevista la **deduzione integrale delle spese per la formazione** e l'aggiornamento professionale sostenute dai professionisti fino alla **soglia annua di euro 10.000**. Si ricorda che la vecchia norma (applicabile **fino al periodo d'imposta 2016**) prevedeva la possibilità di deduzione solamente nella **misura del 50% della spesa sostenuta**, comprendendo nella “falcidia” **anche le spese di viaggio e soggiorno** sostenute in occasione del convegno, congresso o simili (nessuna limitazione era invece prevista per le spese di viaggio). Per quanto riguarda le **spese per alberghi e ristoranti** si doveva, altresì, tener conto dell'ulteriore limitazione prevista dal comma 1, dell'[articolo 54, Tuir](#), secondo cui tali spese sono **deducibili nei limiti del 75% del costo sostenuto** e, comunque, per un **importo non eccedente il 2% dei compensi annui percepiti dal professionista**. Come confermato dalla [circolare n. 53/E/2008](#), per le spese di vitto e alloggio sostenute in occasione di convegni, congressi e simili si doveva, quindi, dedurre **il 50% del 75%** (quindi il 37,5%) e, comunque, **entro il limite del 2% dei compensi annui**.

Lo scenario normativo è decisamente cambiato, a seguito delle modifiche apportate dall'[articolo 9, L. 81/2017](#), che ha riscritto la seconda parte del comma 5, dell'[articolo 54, Tuir](#), stabilendo che, a partire dal 2017, le **spese per l'iscrizione a master e corsi di formazione ed aggiornamento**, convegni e congressi sono integralmente deducibili nel **limite massimo di spesa pari ad euro 10.000 annui**. Nell'ambito di tale plafond sono ricomprese anche **le spese di viaggio e soggiorno** sostenute per la partecipazione all'evento. Rispetto alla precedente previsione normativa **è previsto**:

- in luogo della deduzione del 50% senza alcun limite massimo, una **deduzione integrale fino a concorrenza di una soglia massima di euro 10.000**, superata la quale le spese di formazione devono considerarsi integralmente ineducibili;
- che nella determinazione della soglia massima deducibile, **oltre alle spese di soggiorno** (vitto e alloggio) si deve tener conto **anche delle spese di viaggio**.

Come anticipato, per la determinazione del “plafond” di 10.000 euro si deve tener conto anche delle **spese di viaggio e soggiorno** sostenute per la partecipazione all'evento formativo, poiché si **tratta di costi “accessori” e necessari per la spesa formativa**. Laddove il professionista superi

la soglia di euro 10.000, l'indeducibilità colpisce anche le **spese di viaggio e soggiorno**, non potendo invocare per queste ultime l'applicazione del primo periodo, del comma 5, secondo cui, quale regola generale, **le spese per vitto e alloggio sono deducibili per il 75% del costo sostenuto e nei limiti del 2% dei compensi annui**. La traduzione pratica della norma avviene **nel rigo RE 17 del quadro RE** del modello Redditi 2024, in cui è chiesto di indicare:

- in colonna 1, **il 75% delle spese di vitto e alloggio** sostenute per la partecipazione agli eventi formativi indicati in precedenza;
- in colonna 2, **l'importo deducibile** (non eccedente 10.000 euro) delle spese di formazione, comprese quelle di viaggio e soggiorno **non indicate nella colonna 1**.

Non è chiaro, quindi, il **rapporto tra le due colonne** in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute in occasione della partecipazione all'evento formativo, per le quali pare corretto **distinguere due ipotesi**:

- se le stesse sono sostenute **in occasione del "soggiorno" del professionista** nell'ambito dell'evento formativo (si pensi ad esempio all'avvocato di Milano che partecipa ad un convegno a Roma), sono **deducibili integralmente e nei limiti di euro 10.000** unitamente alle spese di iscrizione ai corsi (da indicarsi direttamente in colonna 2);
- se le stesse non sono **sostenute in occasione del "soggiorno" del professionista** nell'ambito dell'evento formativo (ad esempio la spesa di vitto sostenuta nello stesso ambito territoriale in cui il professionista esercita l'attività ed in cui si tiene l'evento), **sono deducibili** secondo la regola generale in **misura pari al 75%** (e nei limiti del 2% dei compensi anche se le istruzioni non lo precisano).

La distinzione descritta sembra trovare fondamento logico nella considerazione che la deduzione integrale è riconosciuta, unitamente alle spese di iscrizione al corso, **solamente a quelle spese di vitto e alloggio "necessarie"**, in quanto il professionista **si trova fuori sede** rispetto al luogo di svolgimento dell'attività. Al contrario, quando tali spese **rientrano in un ambito di "facoltà" del professionista** (che non esegue una trasferta per partecipare all'evento formativo) torna ad applicarsi **la regola generale della deducibilità limitata**. Tale ricostruzione, pur potendo trovare fondamento logico, appare poi nella pratica **non sempre facilmente applicabile**.

ACCERTAMENTO

Adempimento collaborativo: al via il Codice di condotta e novità in arrivo

di Guido Doneddu, Sandro Pittini

OneDay Master

Contraddittorio preventivo e legami con la successiva fase contenziosa

Scopri di più

Il **Codice di Condotta** del regime di **adempimento collaborativo**, reso effettivo con la pubblicazione del D.M. 29.4.2024 in Gazzetta Ufficiale del 7.6.2024, rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare il **nuovo rapporto** tra **Fisco e contribuente**.

Tale Codice, previsto dal D.Lgs. 221/2023, è finalizzato a indicare e definire gli impegni che, reciprocamente, dovranno essere **assunti e sottoscritti** dalle parti al momento di **ammissione al regime** di adempimento collaborativo. Gli impegni assunti saranno **vincolanti** a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all'Agenzia delle entrate. In **via transitoria**, per i contribuenti già ammessi al **regime di adempimento collaborativo** all'entrata in vigore del decreto, il Codice di condotta deve essere sottoscritto a partire dal 7.6.2024 e comunque **entro i 120 giorni successivi**, cioè **il prossimo 5.10.2024**.

Il Codice prevede **due diverse sezioni** che confermano sostanzialmente i contenuti dei Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate n. 54237 del 14.4.2016 e n. 101573 del 26.5.2017.

La **prima sezione** del Codice prescrive **obblighi precisi in capo all'Agenzia**, a partire dai principi di **collaborazione, correttezza e trasparenza** alla base del rapporto tra fisco e contribuente.

In particolare, è previsto che l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente pianifichi le proprie attività di controllo secondo **criteri di proporzionalità**, impegnandosi a adempiere alle proprie funzioni recando il **minore intralcio possibile** alle attività del contribuente.

Di rilevante interesse per i contribuenti ammessi e quelli che si affacciano oggi al regime di adempimento collaborativo sarà **l'applicazione pratica** del coinvolgimento delle articolazioni territoriali dell'Agenzia delle Entrate prevista al punto 1.7 del Codice di condotta stesso. Compito assegnato all'Agenzia è quello di impostare la programmazione dei propri controlli e **cooperare con le articolazioni territoriali** di cui al Provvedimento n. 74913 del 9.3.2022 (uffici Grandi Contribuenti delle Direzioni Regionali di Lombardia, Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) e con la **Guardia di Finanza**, al fine di assicurare **uniformità di indirizzo strategico e operativo**, nonché evitare duplicazioni e sovrapposizioni di

attività ispettive.

Sul fronte delle interlocuzioni, per consentire l'efficacia delle stesse viene confermato l'impegno a favorire un **contesto fiscale di certezza**, fornendo risposte nel minor tempo possibile valutando le richieste pervenute secondo i principi di **oggettività, ragionevolezza e proporzionalità**. Definito anche il compito di comunicare periodicamente al contribuente ammesso al regime i risultati dell'attività di riscontro sull'operatività del **sistema di controllo interno del rischio fiscale** (Tax Control Framework), collaborando fattivamente per l'implementazione degli eventuali **interventi correttivi**.

La **seconda sezione** del Codice di condotta, in maniera del tutto speculare, disciplina i **doveri in capo al contribuente**.

Il contribuente, con la sottoscrizione del Codice di condotta, si impegna, altresì, a promuovere e garantire che le proprie condotte siano improntate alla **trasparenza, onestà, correttezza e rispetto della normativa**, mediante la comunicazione di **standard comportamentali** coerenti con tali principi a tutti i livelli aziendali e a diffondere una **cultura del controllo** nell'intera organizzazione aziendale. Con specifico riferimento agli aspetti di governance, il contribuente si impegna a considerare il **governo degli aspetti fiscali** e la conformità alle norme tributarie come elementi fondanti dei propri **meccanismi di controllo** e sistemi di gestione del rischio. In particolare, il contribuente si impegna a garantire che i propri organi di gestione adottino una **strategia fiscale** che permetta di assicurare che i rischi finanziari, legali e reputazionali associati alla fiscalità, siano del tutto identificati, valutati e gestiti. È ben evidente, pertanto, il ruolo che un'efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale e della **tax compliance** deve assumere **all'interno dell'organizzazione aziendale**.

Al fine di dimostrare la bassa **propensione al rischio fiscale**, il contribuente si impegna ad applicare la normativa fiscale, assicurando il rispetto delle disposizioni normative, nonché a istituire e mantenere una **procedura per la gestione del rischio** connesso all'attività di interpretazione della disciplina fiscale (**processo interpretativo**), in coerenza ed in applicazione dei principi e delle regole operative fissate nella strategia fiscale.

Sempre nello spirito di un **rapporto trasparente** con le autorità fiscali, il contribuente ammesso al regime dovrà attivare **interlocuzioni costanti e preventive** sui rischi fiscali, cercando di **non disattendere sistematicamente le indicazioni fornite dall'Agenzia** ed evitando di presentare **istanze di interpelli in maniera reiterata**.

Nel frattempo, a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del Codice di Condotta, il Consiglio dei ministri del 20.6.2024 ha approvato, in prima lettura, uno **schema di decreto correttivo** che introduce disposizioni "migliorative" in materia di **regime di adempimento collaborativo**.

Sono, infatti, da accogliere positivamente, le seguenti **principali disposizioni** contenute nel correttivo per tutti i contribuenti, a prescindere dal possesso o meno dei **requisiti dimensionali**

per l'ingresso nel regime:

- **Riformulazione dell'esimente penale** per i rischi fiscali comunicati preventivamente: riformulata l'esimente penale contenuta nell'[articolo 6, comma 4, D.Lgs. 128/2015](#), prevedendo che, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da **condotte simulatorie o fraudolente** o dipendenti dall'indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, alle violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, **non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, D.Lgs. 74/2000**, per il reato di **dichiarazione infedele** e che le stesse **non costituiscono notizia di reato**, ai sensi dell'[articolo 331 c.p.p.](#)
- Estensione dell'**esimente amministrativa e penale ai periodi d'imposta precedenti**. Estesa l'esimente amministrativa e penale contenuta nell'[articolo 6, comma 3-ter, D.Lgs. 128/2015](#), prevedendo i medesimi benefici applicabili ai periodi d'imposta in adempimento collaborativo anche per i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in **periodi di imposta precedenti** a quello di ingresso al regime **comunicati** improrogabilmente **entro 120 giorni** dalla notifica del provvedimento di ammissione. L'applicazione della esimente è, comunque, subordinata al fatto che il contribuente non abbia avuto **formale conoscenza** di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali **sui rischi comunicati**.
- Riformulazione della **nozione di gruppi di impresa**, ai fini dell'estensione per l'ammissione. Ridefinito [l'articolo 7, comma 1-quater, D.Lgs. 128/2015](#), in **chiave civilistica** rispetto a quella attuale basata sul **perimetro del consolidato fiscale**. In particolare, l'estensione del regime sarà riservata anche ai contribuenti che appartengono a un **gruppo di imprese**, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, nr. 1\) e 2\), e comma 2, cod. civ.](#), sempre a condizione che almeno **un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali** per l'accesso al regime e che il gruppo si sia dotato di un Tax Control Framework certificato.
- Maggiore **copertura sanzionatoria** per il regime opzionale di adozione del TCF. Ampliata la copertura sanzionatoria contenuta nell'[articolo 7-bis, comma 2, D.Lgs. 128/2015](#), per i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo ma che optano per **l'adozione di Tax Control Framework** certificato dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Anche per tali contribuenti, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, **non si applicano le sanzioni amministrative** e le disposizioni dell'[articolo 4, D.Lgs. 74/2000](#), per il reato di infedele **dichiarazione per le violazioni relative a rischi di natura fiscale** comunicati dal contribuente preventivamente con istanza di interpello, di cui all'[articolo 11, L. 212/2000](#).

In attesa che le modifiche contenute nel Decreto correttivo superino i pareri delle **Commissioni parlamentari** (per tornare al Consiglio dei ministri entro la pausa estiva), si ricorda che, per rendere pienamente operative le modifiche apportate dal D.Lgs. 221/2023 al



regime di adempimento collaborativo, i contribuenti restano ancora **in attesa delle seguenti disposizioni:**

- decreto interministeriale sui **requisiti ed i compiti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione** del Tax Control Framework;
- provvedimento sulle c.d. **Linee guida** per la predisposizione del Tax Control Framework;
- regolamento sulle **procedure di regolarizzazione** della posizione del contribuente;
- protocollo di intesa per definire il **ruolo e il grado di coinvolgimento della Guardia di Finanza**;
- decreto ministeriale sulle modalità di **applicazione del regime opzionale di Tax Control Framework per le imprese minori** che non hanno i requisiti per accedere al regime.

Risposte AI sul trattamento di fine mandato degli amministratori

di Mauro Muraca



FiscoPratico

La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**per lo **Studio del Commercialista**[scopri di più >](#)

Uno degli argomenti più gettonati affrontati nel corso di questa edizione di Master Breve 2023/2024 (fiscalità dei flussi finanziari tra società, soci e amministratori) è stato il **trattamento di fine mandato (TFM)**; trattasi di una indennità che spetta agli amministratori al momento in cui **cessa il loro rapporto di collaborazione** coordinata e continuativa **con la società amministrata**. A differenza di quanto previsto per il Trattamento di fine rapporto (TFR), il trattamento di fine mandato (TFM) non ha una specifica regolamentazione legislativa, in quanto la possibilità di prevedere una tale indennità è **demandata soltanto allo statuto sociale**, oppure alla **volontà dei soci**. Tuttavia, si tratta di uno strumento caratterizzato da una **serie di problematiche in ambito fiscale** che devono essere attentamente valutate nella pratica professionale, al fine di **evitare gravosi contenziosi con l'Amministrazione finanziaria**, la quale, in sede di verifica, spesso contesta la deducibilità del TFM, **sotto diversi profili**.

Di seguito, in rassegna, le principali **risposte rese dal nostro sistema di intelligenza artificiale** in materia di **trattamento di fine mandato**.

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

quale è la convenienza a riconoscere il TFM ad un amministratore?

Riconoscere il Trattamento di Fine Mandato (TFM) a un amministratore può essere conveniente per diverse ragioni: 1. ****Remunerazione Differita****: Il TFM rappresenta una forma di remunerazione differita, che viene percepita dall'amministratore al termine del mandato. Questo può essere un incentivo per l'amministratore a rimanere in carica e a lavorare per il successo a lungo termine della società. 2. ****Deduzione Fiscale****: Le indennità di TFM sono deducibili per l'impresa, a condizione che vengano rispettate determinate formalità, come la data certa antecedente l'inizio del rapporto. Questo può ridurre l'imponibile fiscale della società, generando un risparmio fiscale. 3. ****Flessibilità****: Non esiste una norma che imponga un limite all'importo del TFM, il che permette alle parti di stabilire liberamente l'entità dell'accantonamento. Questo offre flessibilità nella gestione delle risorse finanziarie della società. 4. ****Attrattività del Ruolo****: Offrire un TFM può rendere la posizione di amministratore più attraente, aiutando la società a reclutare e mantenere talenti di alto livello. Tuttavia, è importante rispettare le formalità necessarie per garantire la deducibilità fiscale del TFM, come la data certa antecedente l'inizio del rapporto e la corretta contabilizzazione degli accantonamenti... [1] [2]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

quanto è possibile accantonare a titolo di TFM?

Non esiste una normativa specifica che delinea la misura del TFM (Trattamento di Fine Mandato) e, di conseguenza, dell'accantonamento periodico della quota al fondo. L'importo è quindi liberamente regolato dalla volontà delle parti coinvolte. Tuttavia, secondo l'Agenzia delle Entrate, la deducibilità dei ratei annuali è preclusa per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, in analogia con il TFR per i lavoratori dipendenti... [1] [2] [3]

cosa dice la giurisprudenza al riguardo?

La giurisprudenza ha stabilito che non esiste una norma che imponga di accantonare il trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori secondo gli stessi criteri quantitativi previsti per i lavoratori subordinati. In particolare, la sentenza della Corte di cassazione n. 24848/2020 ha affermato che l'importo accantonato non deve essere necessariamente proporzionato al compenso annuo previsto per l'amministratore. Questo orientamento è stato condiviso anche dai giudici della Corte di giustizia tributaria dell'Emilia-Romagna nella [sentenza n. 319/08/2023](#). Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate sostiene che la deducibilità dei ratei annuali è preclusa per importi superiori al compenso annuo degli amministratori diviso per 13,5, in analogia con il TFR per i lavoratori dipendenti, come indicato nelle risoluzioni n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017... [1] [2] [3]

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autoriali comprese nelle licenze attive)

regole per dedurre il TFM dal reddito di impresa

Per dedurre il Trattamento di Fine Mandato (TFM) dal reddito di impresa, è necessario seguire alcune regole specifiche: 1. ****Deduzione per competenza****: Gli accantonamenti annuali relativi all'indennità di fine mandato sono deducibili per competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio, come stabilito dall'articolo 105, comma 4, del [TUIR](#). 2. ****Data certa dell'atto****: La deducibilità per competenza degli accantonamenti è possibile solo se l'indennità è attribuita con un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Se questa condizione non è soddisfatta, la deduzione può avvenire solo al momento del pagamento (criterio di cassa). 3. ****Mezzi per determinare la data certa****: Per garantire la certezza della data dell'atto di nomina, si possono utilizzare: - Estratto notarile del libro delle delibere assembleari. - Notifica all'amministratore della delibera di nomina. - Invio all'amministratore della copia della delibera tramite raccomandata in plico senza busta. - Registrazione della delibera presso l'Agenzia delle Entrate. 4. ****Scritture contabili****: Al momento della liquidazione dell'indennità, è necessario: - Stornare il fondo TFM con la relativa polizza. - Rilevare il debito verso l'INPS per i contributi dovuti sull'indennità e rilevare la ritenuta quale credito verso l'amministratore. Seguendo queste regole, è possibile dedurre correttamente il TFM dal reddito di impresa... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**è possibile accantonare il TFM nelle società di persone?**

Sì, è possibile accantonare il Trattamento di Fine Mandato (TFM) nelle società di persone. Tuttavia, è importante notare che non esiste una normativa specifica che definisca la misura del TFM e dell'accantonamento periodico della quota al fondo. Questo significa che l'importo può essere liberamente regolato dalla volontà delle parti coinvolte. Inoltre, per quanto riguarda la deducibilità fiscale degli accantonamenti, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la deducibilità per competenza è possibile solo se l'indennità risulta attribuita con atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In caso contrario, la deduzione può avvenire solo al momento del pagamento (criterio di cassa). Per garantire la deducibilità degli accantonamenti, è quindi necessario redigere un verbale assembleare di nomina dell'amministratore con attribuzione del TFM e provvedere all'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore, assicurandosi che l'atto abbia data certa anteriore all'inizio del mandato... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)**mi dici quali sono le corrette scritture contabili relative al TFM?**

Le scritture contabili relative al Trattamento di Fine Mandato (TFM) possono variare a seconda delle specifiche situazioni. Ecco alcune delle principali scritture contabili: 1. **Accantonamento del TFM:** - **Dare:** Fondo TFM (B.1) - **Avere:** Diversi (Liquidazione del TFM all'amministratore X, Amministratori c/liquidazione (D.14), Erario c/ritenute (D.12), Inps c/contributi - 1/3 (D.13)) 2. **Pagamento della liquidazione all'amministratore:** - **Dare:** Amministratori c/liquidazione (D.14) - **Avere:** Banca c/c (C.IV.1) 3. **Rilevazione dei contributi Inps a carico della società:** - **Dare:** Contributi Inps (B.7) - **Avere:** Inps c/contributi - 2/3 (D.13) 4. **Estinzione della voce patrimoniale aperta alla polizza TFM e rilevazione dei proventi finanziari:** - **Dare:** Diversi (Banca c/c (Sp), Erario c/ritenute subite (Sp)) - **Avere:** Polizza TFM (Sp), Proventi finanziari (Ce) 5. **Storno del fondo TFM con la relativa polizza:** - **Dare:** Fondo TFM (Sp) - **Avere:** Polizza TFM (Sp) 6. **Rilevazione del debito verso l'Inps per i contributi dovuti sulla indennità e rilevazione della ritenuta quale credito verso l'amministratore:** - **Dare:** Diversi (Inps c/contributi (Sp), Contributi Inps azienda (Ce), Crediti vs amministratore per contributi Inps suo carico (Sp)) - **Avere:** Inps c/contributi (Sp) Queste scritture devono essere effettuate in conformità con le normative fiscali e contabili vigenti, come l' [articolo 105 del TUIR](#), che stabilisce le condizioni per la deducibilità degli accantonamenti... [1] [2] [3]

Invia

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

Come si tassa il TFM in capo all'amministratore?

Il trattamento fiscale dell'erogazione del Trattamento di Fine Mandato (TFM) in capo all'amministratore è disciplinato dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del TUIR. Ecco i punti principali: 1. ****Tassazione Separata****: Fino all'importo complessivo di 1 milione di euro, il TFM è soggetto a tassazione separata, a condizione che il diritto all'indennità risulti da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. L'Agenzia delle Entrate ricalcola l'imposta applicando l'aliquota corrispondente al reddito medio del biennio precedente o, se più favorevole, l'aliquota dell'anno di pagamento. 2. ****Tassazione Ordinaria****: Per l'importo eccedente il milione di euro, si applica la tassazione ordinaria (IRPEF), anche se il diritto all'indennità risulta da un atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto. 3. ****Criterio di Cassa****: La tassazione segue il criterio di cassa, quindi l'imposizione avviene al momento della percezione del TFM. Nel caso specifico, gli acconti incassati nel 2020 dovevano essere dichiarati nell'anno di incasso con l'opzione per la tassazione separata. La stessa procedura si applica per il saldo incassato nel 2024. Le somme ottenute devono essere ricomposte e sommate per determinare l'ammontare complessivo soggetto a tassazione. Se il TFM complessivo per un amministratore non supera 1 milione di euro, tutto l'importo sarà soggetto a tassazione separata. Se supera tale soglia, l'eccedenza sarà tassata ordinariamente... [1] [2]

e se l'amministratore è titolare di reddito da lavoro autonomo?

Se l'amministratore è titolare di reddito da lavoro autonomo, la società non può riconoscere la corresponsione di un trattamento di fine mandato (TFM). Questo è specificato nel contenuto che afferma: > "Per completezza si evidenzia che, se i compensi dell'amministratore sono conseguiti nello svolgimento di un'arte o di una professione, la società non può riconoscere la corresponsione di un trattamento di fine mandato." Quindi, in tali casi, il TFM non può essere erogato e non si applicano le regole di tassazione separata o ordinaria previste per il TFM... [1] [2]

[Invia](#)

I risultati della nostra **Intelligenza Artificiale** (basato sulle sole schede autorali comprese nelle licenze attive)

è possibile utilizzare le polizze assicurative a titolo di TFM?

Sì, è possibile utilizzare le polizze assicurative a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM). Le scritture contabili relative alla rilevazione della polizza e all'accantonamento rimangono le stesse, sia che il contraente della polizza sia la società e il beneficiario l'amministratore, sia che il contraente e beneficiario siano la società stessa. Al momento della liquidazione dell'indennità, si dovrà procedere allo storno del fondo TFM con la relativa polizza e rilevare i debiti verso l'INPS per i contributi dovuti... [1] [2] [3]

puoi essere più preciso?

Sì, è possibile utilizzare le polizze assicurative a titolo di Trattamento di Fine Mandato (TFM). Le scritture contabili relative alla rilevazione della polizza e all'accantonamento rimangono le stesse, sia che il contraente della polizza sia la società e il beneficiario l'amministratore, sia che il contraente e beneficiario siano la società stessa. Nel caso in cui il contraente della polizza sia la società e il beneficiario l'amministratore, al momento della liquidazione dell'indennità si dovrà: 1. Procedere allo storno del fondo TFM con la relativa polizza: "d Fondo TFM (Sp) a Polizza TFM (Sp)" "2. Rilevare il debito verso l'INPS per i contributi dovuti sulla indennità e rilevare la ritenuta quale credito verso l'amministratore: "d Diversi a Inps c/contributi (Sp) Contributi Inps azienda (Ce) Crediti vs amministratore per contributi Inps suo carico (Sp)" "In tale caso, i proventi dell'assicurazione verranno corrisposti direttamente all'amministratore. Se invece il beneficiario della polizza è la società, al momento della liquidazione, la società incasserà il capitale assicurato, al netto delle ritenute, e provvederà a estinguere la voce patrimoniale aperta alla polizza TFM e rilevare i proventi finanziari: "d Diversi a Diversi Banca c/c (Sp) Erario c/ritenute subite (Sp) a Polizza TFM (Sp) a Proventi finanziari (Ce)" "In base all'articolo 105, comma 4, TUIR, gli accantonamenti annuali relativi all'indennità di fine mandato sono deducibili per competenza, a condizione che il diritto a tale indennità risulti da atto con data certa anteriore all'inizio del rapporto... [1] [2] [3]

[Invia](#)